


sentenza 2327/M
spedita il 08.03.2011
Decorata il 11 MAR 2011
R.G. n. 5019/11
Cron. N. 17636/M
Rep. N. 2120/M



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino
Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G. n. 5019/11 promosso da:

CAZZOLA Massimo, residente in Bruino (TO) Via Sangone n. 23 Sc. C ed in Torino Corso Duca degli Abruzzi n. 58 bis elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Piccinini e del Dott. Stefano Macaluso, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura 30.11.10 in calce all'atto introduttivo,

attore

CONTRO

-AXA ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Milano Via Leopardi n. 15,

-TEAGNO Pier Sandro e TEAGNO Denise, residenti in Bruino (TO) Via Monte Cervino n. 3,

convenuti contumaci

-VITTORIA Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano Via Caldera n. 21 ed in Torino Via Magenta n. 41 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emanuele Olmi, che la rappresenta e difende per procura in data 1.03.11 in calce alla comparsa di intervento,

interveniante volontaria

Prenotata copia il 28 MAR 2011

Ritirata copia di 3 EMU

MACALUSO

Appunti in calce pag. 10 17.08 x 3

TORINO

Il Funzionario

E' stata rilasciata copia esecutiva
all'Avv. AL DR. MACALUSO STEFANO
per il sottoscritto CAZZOLA MASSIMO
Torino



OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore: "Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, esperito il tentativo di conciliazione, dichiarando di non accettare il contraddittorio con la Vittoria Ass.ni, in via preliminare dichiarare inammissibile l'intervento volontario della medesima (omissis) condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attore nella misura di € 3.709,30 o in quella altra maggiore o minore ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, nei limiti della competenza del Giudice adito, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito all'effettivo pagamento. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, e degli onorari del presente giudizio, compresi quelli successivi all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA come per legge."

Per la interveniente volontaria: "Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ogni diritto dell'intervenuta fatto salvo, in via preliminare: insiste sull'ammissibilità del proprio intervento volontario, richiamando la sentenza n. 444/10 del G.d.P. di Chivasso. Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della sig.ra Denise Teagno, quale mera conducente del veicolo antagonista. Nel merito respingere in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto la domanda attorea e ogni non comprovata domanda formulata nei



confronti della Vittoria Assicurazioni, mandandola integralmente assolta da ogni pretesa avversaria. In via istruttoria: Ammettersi la prova per interrogatorio e testi sui capi di prova formulati in narrativa ai nn. 3 e 3, da considerarsi preceduti dal rituale "vero che". Disporre CTU cinematica e tecnica atta a ricostruire la dinamica dell'occorso ed a verificare la compatibilità tra i danni riportati dai veicoli e la dinamica descritta in atto di citazione (omissis). In ogni caso, con il favore di spese diritti e onorari di lite, con rimborso spese generali ex art. 15 L.P.F., oltre IVA e CPA."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 30.11.10 il Sig. Cazzola Massimo evocava avanti questo Giudice ex artt. 145-148 C.d.A. sia la Spa AXA Ass.ni, quale compagnia assicuratrice contro i rischi R.C.A. del veicolo Peugeot 206 tg. BX161FT, sia il sig. Teagno Pier Sandro e la sig.ra Teagno Denise – il primo quale proprietario e la seconda quale conducente dello stesso - per sentirli condannare in via solidale all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di incidente stradale occorso nella Strada Provinciale Rivalta - Beinasco all'altezza della rotatoria il giorno 28.05.10 alle h. 7,45 circa. Narra l'attore in citazione che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la propria vettura Renault Clio tg. DM090XV (assicurata presso la Spa Vittoria Ass.ni) nell'occasione guidata dalla sig.ra Migliore Stefania, mentre era ferma nella corsia di provenienza da Rivalta in corrispondenza della rotatoria ove doveva immettersi, per dare la precedenza ai veicoli che già percorrevano la stessa rotatoria provenendo dalla sua sinistra, era stata tamponata dal




precitato veicolo Peugeot proveniente da tergo nella sua stessa direzione di marcia, come da prodotto modulo CAI regolarmente compilato e sottoscritto dalle parti. In conseguenza dell'urto la vettura attorea riportava danni materiali per la cui riparazione si era resa necessaria la spesa di € 3.200,00 come da prodotta ricevuta fiscale n. 73 delli 21.06.10 della carrozzeria Car System s.r.l. Nessun esito aveva avuto la richiesta risarcitoria di cui alla prodotta racc. a. r. 26.07.10, indirizzata dal legale attoreo ex art. 145-148 C.d.A sia alla propria compagnia assicuratrice Vittoria Ass.ni che all'assicuratrice convenuta, corredata dal modulo CAI, con la precisazione che il danneggiato non intendeva avvalersi della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.Lgs 209/2005. Pertanto, decorso il termine di legge, egli si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio optando per la procedura prevista dall'art. 148 C.d.A. al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei predetti danni materiali.

All'udienza del 8.03.11 fissata ex art. 320 cpc nessuno compariva per i convenuti che, constatasi la rituale notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, venivano dichiarati contumaci. In tale sede interveniva volontariamente la compagnia garante della circolazione della vettura attorea, Vittoria Ass.ni Spa, contestando in toto le pretese attoree con comparsa datata 1.03.11. Parte attrice, dichiarando di non voler accettare il contraddittorio con la sua compagnia assicuratrice, chiedeva che preliminarmente venisse pronunciata l'illegittimità e/o l'inammissibilità dell'intervento volontario. In tale sede, potendosi la causa decidere allo stato degli atti, su invito di questo Giudice l'attore e l'interveniente volontaria formulavano le conclusioni riportate in epigrafe, richiamando



quelle esposte nei rispettivi atti, con le precisazioni nella stessa udienza effettuate in punto questione preliminare.

Per valutare la legittimità ed ammissibilità dell'intervento in causa ex art. 105 cpc della assicuratrice di parte attrice, si deve partire dal presupposto che la procedura di risarcimento diretto, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata resa dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 180/2009, è da considerarsi predisposta principalmente per agevolare il conducente assicurato "nella ricerca dell'interlocutore per il conseguimento del danno subito, in fase stragiudiziale e, ove occorra, mediante l'actio iudicii". E ciò tenendo anche conto che "uno dei principali ostacoli allo sviluppo delle effettive condizioni di concorrenza nel mercato assicurativo è rappresentato dalla particolare natura del rapporto contrattuale che si instaura nella r.c.a.: l'indennizzato non è il cliente dell'assicuratore, ma tipicamente è una terza parte senza vincoli contrattuali con la compagnia di assicurazione tenuta ad effettuare il rimborso". Pertanto, l'introduzione della procedura di cui agli artt. 149-150 C.d.A. risponde anche all'esigenza di eliminare la dicotomia fra la figura del danneggiato-creditore ed il contraente della compagnia di assicurazione obbligata al pagamento, o meglio delegata a provvedervi ex lege come mandataria dell'assicuratrice del responsabile civile. Ma evidentemente l'interesse direttamente protetto dalla normativa in esame è quello di migliorare la tutela dell'assicurato come parte contrattualmente più debole. In considerazione di tanto, la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza ha statuito che il danneggiato può liberamente optare per la procedura di risarcimento ex art. 145-148



C.d.A ovvero per quella di risarcimento diretto ex art. 149 stesso codice. Una diversa interpretazione sarebbe impossibile tenuto conto dell'attuale vigenza della normativa codicistica di cui agli artt. 2043-2054 c.c., nonché nella necessità di rispettare la direttiva 2005/14/CE, che obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro possano avvalersi di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile. Nel caso di specie non vi sono dubbi sull'opzione correttamente esercitata dall'attore evocando in giudizio il responsabile civile e la di lui compagnia assicuratrice contro i rischi RCA, dopo aver messo in mora anche la seconda in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 144 e 145 comma I C.d.A. Anche a voler aderire alla tesi dottrinale che interpreta la normativa di cui al I comma dell'art. 149 nel senso di ritenere obbligatorio, almeno per la fase stragiudiziale, il ricorso alla procedura del c.d. "indennizzo diretto" in presenza delle richieste condizioni, considerata la valenza letterale del termine "devono" ivi usato, ciò non toglie per il danneggiato la possibilità di optare per la procedura ex art. 148 C.d.A. relativamente alla fase giudiziale. Di conseguenza, anche a voler prescindere dalla precitata interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma, dato che ivi si dice chiaramente che l'azione "può" essere proposta, il danneggiato è perciò da considerarsi libero di optare per la procedura ex art. 148. Pertanto, l'interpretazione proposta dalla difesa dell'interveniente, portando all'ingiustificata disapplicazione della normativa ora esaminata, non può essere condivisa da questo Giudice. Si ritiene quindi che il difensore di parte attrice abbia correttamente messo in mora l'assicuratrice convenuta

GIUDICE DEL GIURATO



con la racc. a.r. 26.07.10 prodotta in copia e di conseguenza ingiustificata è da considerarsi la inattività della medesima nello spatium deliberandi concessole ex lege.

Esaminate le domande svolte dalla Vittoria Ass.ni in punto quantificazione dei danni materiali attorei e la sua istanza istruttoria di ammissione di CTU cinematica e tecnica estimativa degli stessi, con particolare riferimento alla loro compatibilità con la dinamica del sinistro come esposta in citazione, si deve ritenere che il suo intervento sia qualificabile come intervento volontario adesivo e non certo come volontario principale, mancando l'asserito requisito di far valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti in causa. Invero, è ormai jus receptum per consolidata giurisprudenza della S.C. che "presupposto imprescindibile dello stesso intervento (è) la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una e dall'altra delle parti originarie". (Cass. 26.08.92 n. 9583). Dalle stesse domande esposte nell'atto di intervento si evince che lo stesso è stato invece ispirato solo ad adiuvandum e cioè dall'intento di aderire alla posizione difensiva di parte convenuta, per la quale, nel caso fosse stato dall'attore azionato il risarcimento diretto, avrebbe assunto la veste di mandataria ex lege e quindi piena legittimazione passiva rispetto alle sue domande risarcitorie. Il fine ultimo del suo intervento, da nessuna parte richiesto, risulta peraltro, per sua esplicita dichiarazione, da individuarsi nell'intento di evitare le conseguenze negative che le potrebbero derivare dal mancato




rispetto delle convenzioni con le altre imprese di assicurazione (tipo Card): cioè *res inter alios acta*, che non possono avere alcun rilievo sulla materia del contendere del presente giudizio. Si deve quindi convenire con la difesa attorea nella considerazione che la compagnia intervenuta in causa non risulta avere un proprio interesse ad agire ex art. 100 cpc e quindi l'intervento volontario sarebbe inammissibile ex art 105 II comma cpc. D'altra parte, da un punto di vista sostanziale e non semplicemente processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell'assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Tale intervento neanche potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art. 1273 cod. civ. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso. D'altra parte, sempre da un punto di vista sostanziale, il riconoscimento di un interesse dell'assicuratrice ad intervenire in una causa vertente fra il suo assicurato e l'assicurazione del responsabile civile per evitare eventuali ripercussioni negative nella successiva gestione delle relazioni fra assicuratori (come specificate nelle varie Convenzioni), a prescindere dalla mancanza dei necessari requisiti della concretezza ed attualità, andrebbe a contrastare con l'interesse rilevante e meritevole di tutela del danneggiato. Interesse per la cui piena protezione l'art. 9 comma 1 D.P.R. n. 254/06 prevede un obbligo di assistenza informativa e tecnica a carico della sua impresa assicuratrice nell'ipotesi



di richiesta di risarcimento diretto. Considerare ammissibile l'intervento volontario in esame corrisponderebbe al riconoscimento all'assicuratrice della facoltà di agire in conflitto di interessi con quello del proprio assicurato anche da un punto di vista processuale, eludendo il principio codificato della non contestazione e della valutazione del comportamento assenteistico dei convenuti contumaci ex artt. 115 e 116 c.p.c.

Pertanto, in considerazione della mancata accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, si deve preliminarmente dichiarare inammissibile l'intervento volontario della Vittoria Ass.ni Spa.



Le domande di merito proposte da parte attrice meritano accoglimento alla luce delle risultanze documentali e processuali. Sulla dedotta responsabilità esclusiva della conducente della vettura di parte convenuta, sig.ra Teagno Denise, non può sussistere alcun dubbio essendo stata chiaramente riconosciuta con le dichiarazioni delle parti sul modulo CAI descrittive, anche graficamente, della dinamica del sinistro poi fedelmente riportata in atto di citazione.

In punto quantum, si deve ritenere incontestata ex art. 116 II comma c.p.c. dalla assicuratrice convenuta per il suo atteggiamento assenteistico la quantificazione dei danni materiali subiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo. La spesa necessaria per il ripristino della vettura attorea risulta provata dalla prodotta ricevuta fiscale n. 73/10 emessa dalla Ditta riparatrice in data 21.06.2010. Questo Giudice la ritiene congrua ex art. 115 II comma c.p.c. e pertanto liquida i danni materiali attorei nella complessiva somma di € 3.200,00, Iva compresa, ai valori attuali in considerazione della recente data dell'intervento riparatore. Accoglibile è

anche la domanda di liquidazione del danno da fermo tecnico, che si liquida in via equitativa nella somma di € 120,00, comprensiva sia del risarcimento del pregiudizio per il mancato godimento del mezzo di trasporto privato, nonchè del relativo premio di assicurazione e della tassa di proprietà, per il tempo richiesto dalla reintegrazione in forma specifica della vettura attorea ex art 2058 I comma c.c. Anche la domanda di liquidazione delle spese legali stragiudiziali merita accoglimento essendo da considerarsi necessarie per la piena attuazione del diritto di difesa del danneggiato e quindi da considerarsi quale voce di danno patrimoniale risarcibile. Ritenuta congrua in riferimento alle T.F. per prestazioni extragiudiziali la somma proposta nella prodotta notula, comprensiva degli accessori di legge, in complessivi € 309,30. si liquida ad integrale risarcimento dei danni attorei (sommando le voci di danno di cui sopra) la complessiva somma capitale di € 3.629,30

Su detta somma capitale si dovranno conteggiare gli interessi al tasso legale dal giorno dell'evento dannoso sino a quello del saldo effettivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-Dichiara inammissibile ex art. 105 II comma cpc l'intervento in causa della VITTORIA Assicurazioni Spa.

-Dichiara la esclusiva responsabilità della sig.ra Teagno Denise in ordine alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condanna in via solidale il responsabile civile sig. Teagno Pier Sandro ed ex art. 148

C.d.A. la Società AXA Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Cazzola Massimo della somma capitale di € 3.629,30, con gli interessi legali dal fatto al saldo effettivo.

Condanna, inoltre, in via solidale i convenuti alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attore, che liquida nella complessiva somma di € 1516,15, di cui € 116,15 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% su imponibile ex art. 14 T.P.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino li 10.03.2011

LUNGINI DANIELE
CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Gianni Bruschi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, li 11 MAR 2011

LUNGINI DANIELE
CANCELLIERE